### COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

COM(91) 86 def. Bruxelies, 25 marzo 1991

# Modifica della proposta di REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

sull'importazione di determinate pellicce

(Presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 149 paragrafo 3 del trattato CEE)

#### Esposto dei motivi

Il giorno 26 Aprile 1989, la Commissione ha presentato al Consiglio une proposta di regolamento del Consiglio relativa all'importazione di alcune pelliccie.

Nel corso della sessione plenaria del Parlamento europeo, il 10 settembre, 1990, diversi emendamenti sono stati proposti. Nell'obiettivo di razionalizzazione, e in virtù delle recenti informazioni scientifiche e pratiche, la Commissione è dell'opinione che alcuni emendamenti dovrebbero essere inseriti nella proposizione di Regolamento.

A questo fine, la Commissione ha deciso, conformemente al terzo paragrafo dell'articolo 149 del Trattato, di presentare degli emendamenti alla proposizione di regolamento originale.

MODIFICA DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO SULL' IMPORTAZIONE DI DETERMINATE PELLICCE

Testo iniziale

Nuovo testo che tiene conto degli emendamenti del Parlamento Europeo

#### Considerando 4.

considerando che è opportuno, viste le misure adottate all'interno della Comunità, che sia vietata a decorrere dal 1° gennaio 1996 l'importazione a commerciale di determinate scopo merci costituite da o contenenti pellicce delle specie elencate nell'allegato 1, qualora esse un provengano da paese in cui continua ad essere usata la tagliola o in cui i metodi di cattura mediante trappole non siano conformi criteri più umani concordati livello internazionale per la cattura mediante trappole;

considerando che è opportuno, viste le misure adottate all'interno della Comunità, che sia vietata a dal 1º gennaio 1995 decorrere l'importazione a scopo commerciale di determinate merci costituite da o contenenti pellicce degli animali contemplati nell'allegato 1, qualora essi provengano da un paese in cui continua ad essere usata la tagliola o in cui i metodi di cattura mediante trappole non siano conformi ai criteri più umani concordati a internazionale per la cattura mediante trappole;

#### Considerando 5

considerando che questo divieto può essere sospeso per un periodo di due anni avente termine il 31 dicembre 1997, qualora la Commissione accerti, anteriormente al luglio 1994, sulla base di un'indagine effettuata in collaborazione con le autorità competenti dei paesi interessati, che nel territorio degli stessi si sono realizzati sufficienti progressi nello sviluppo di metodi più umani di cattura mediante trappole,

considerando che questo divieto può essere sospeso per un periodo di un anno avente termine il 31 dicembre 1995, qualora la Commissione anteriormente al 1º accerti, 1995, sulla gennaio base un'indagine effettuata con le autorità collaborazione competenti dei paesi interessati, che nel territorio degli stessi si realizzati sufficienti progressi nello sviluppo di metodi più umani di cattura mediante trappole,

#### Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

Merci suindicate tutte le merci elencate nell'allegato 2 costituite da o contenenti pellicce di una dlele specid di animali elencate nell'allegato 1,

Merci suindicate: tutte le merci elencate nell'allegato 2 costituite da o contenenti pelli di una delle specie di animali contemplati nell'allegato 1.

#### Articolo 3.1

- 1. L'immissione in libera pratica a scopo commerciale delle merci specifiche è vietata a decorrere dal 1° gennaio 1996 a meno che la Commissione non abbia attestato che nel paese d'origine delle merci:
- 1. L'immissione in libera pratica a scopo commerciale delle merci specifiche è vietata a decorrere dal 1º gennaio 1995 a meno che la Commissione non abbia attestato che nel paese d'origine delle merci:

#### Articolo 3. 2.

- 2. Il divieto di immettere in libera pratica le merci suindicate sarà sospeso dalla Commissione per un periodo di due anni avente termine il dicembre 1997 qualora Commissione accerti anteriormente al 1º luglio 1994, sulla base di un'indagine effettuata in collaborazione con le autorità competenti dei paesi interessati, che nel territorio di questi ultimi si sono realizzzati sufficienti progressi nello sviluppo di metodi più umani di cattura mediante trappole.
- 2. Il divieto di immettere in libera pratica le merci suindicate sarà sospeso dalla Commissione per un periodo di un anno avente termine il dicembre 1995 qualora Commissione accerti anteriormente al 1º gennaio 1995, sulla base di un'indagine effettuata collaborazione con le autorità competenti dei paesi interessati, che nel territorio di questi ultimi si sono realizzzati sufficienti progressi nello sviluppo di metodi più umani di cattura mediante trappole.

#### Allegato I

#### Elenco delle specie:

Castoro : Castor canadensis
Lontra : Lutra canadensis
Coyote : Canis latrans
Lupo : Canis lupus
Lince : Lynx canadensis

Lince

rossa : Felis rufus Zibellino: Martes zibellina Procione : Procyon lotor Elenco delle specie:

Castoro : Castor canadensis
Lontra : Lutra canadensis
Coyote : Canis latrans
Lupo : Canis lupus
Lince : Lynx canadensis

Lince

rossa : Felis rufus Zibellino: Martes zibellina Procione : Procyon lotor

Topo muschiato: Ondatra zibethicus

Fischer: Martes pennanti Tasso : Taxidea taxus Martora: Martes americana Ermellino: Mustela erminea

COM(91) 86 def.

## **DOCUMENTI**

IT

02

N. di catalogo: CB-CO-91-107-IT-C

ISBN 92-77-70352-0

PREZZO DI VENDITA

fino a 30 pagine: 3,50 ECU

ogni 10 pagine in più: 1,25 ECU

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee L-2985 Lussemourgo